

Sentenza n. 1661 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 7 aprile 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.1000 del 1990 proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, al Viale della Vittoria n.7;

contro

- il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE, in persona del Sovrintendente Scolastico pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la COMMISSIONE di ESAME costituita per la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento indetta con O.M. 18 novembre 1989 n.395, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato *ex lege*;

per l'annullamento

del giudizio emesso dalla Commissione di esame costituita presso l'Ufficio Scolastico regionale delle Marche per la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento indetta con O.M. 18 novembre 1989 n.395 – classe A065, matematica e fisica nelle scuole medie superiori, relativamente alla prova orale so-

stenuta dalla ricorrente in data 6.8.1990, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione di esame costituita per la sessione riservata di abilitazione in argomento;

Vista la propria ordinanza 8 novembre 1990, n.669;

Vista l'ordinanza presidenziale 21 marzo 1991, n.54;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udita l'avv. Barbara Schiadà, su delega dell'avv. Maurizio Discepolo, per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo sono dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art.7 dell'O.M. n.395 del 1989 ed il vizio di eccesso di potere, assumendo che, contrariamente a quanto stabilito da detta norma, la prova orale sostenuta dalla ricorrente non ha avuto come riferimento iniziale quello della prova scritta, e non è stata rivolta a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento, ai fini di una più organica valutazione della esperienza professionale acquisita dal candidato; infatti l'esame orale sostenuto dalla *** ha avuto

per oggetto argomenti completamente estranei rispetto a quello della prova scritta (che riguardava il “principio di inerzia”, e comunque il programma di fisica) e neppure con questo connessi, con ciò rendendo assolutamente inutile la preparazione della candidata.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio che il succitato art.7 dell’O.M. n.395 del 1989 non costituisce un criterio inderogabile per l’espletamento della prova orale, ma una disposizione programmatica cui la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha facoltà di discostarsi senza che ciò comporti l’invalidità delle relative operazioni; non può infatti ragionevolmente sostenersi che un’inversione dell’ordine dei quesiti (prima la matematica, e poi la fisica) rispetto a quanto suggerito dall’ordinanza ministeriale, determini l’illegittimità della prova orale, considerando che l’abilitazione consente l’insegnamento sia della matematica che della fisica e che quindi la preparazione del candidato deve essere valutata relativamente ad entrambe le materie, senza che una possa assumere preminenza rispetto all’altra.

Dalla documentazione in atti si evince che oggetto del colloquio orale sostenuto dalla *** sono stati quesiti sia di matematica che di fisica, tendenti a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento, come previsto dall’ordinanza ministeriale, sicché l’operato della Commissione deve ritenersi legittimo, ed immune dai vizi prospettati con il ricorso.

2.- Destituite di fondamento sono anche le censure di violazione dell’art.11 dell’O.M. n.395 del 1989 e di eccesso di potere dedotte con il secondo motivo, poiché l’esperta istruttoria ha consentito di verificare che – contrariamente a quanto asserito dal ricorso – il verbale della seduta in cui si è svolta la prova ora-

le sostenute dalla *** è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni della norma summenzionata.

Inammissibili sono, poi, le argomentazioni della memoria conclusiva, volte ad evidenziare la carenza della verbalizzazione delle risposte date dalla ricorrente alle domande proposte dalla Commissione, trattandosi di censure tardive (rispetto alla comunicazione dell'eseguita istruttoria) e formulate mediante atto non notificato alla resistente Amministrazione.

3.- Per le ragioni precedentemente illustrate il ricorso deve essere respinto.

4.- Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.”